



Michele Pellegrino Lise

NOTAIO

P.zza Guglielmo Marconi 9

Spinea (VE)

T 041992292

STATUTO PARTITO VALORE UMANO

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'Associazione Politica Volontaristica denominata "PARTITO VALORE UMANO" (di seguito indicata anche come "PVU") senza fini di lucro, avente Sede Legale nel Comune di SPINEA (VE).

ARTICOLO 2

SIMBOLO

Il simbolo del "PARTITO VALORE UMANO" è un logo che vede l'utilizzo di un cuore centrale di colore magenta (rosso puro in termini di cromia), dall'apice sette raggi bianchi vanno ad indicare nella parte sottostante una serie di 4 (quattro) cerchi concentrici che come un'onda di risonanza di una goccia caduta in un liquido creano un effetto ottico gradevole. Questi ultimi sono in negativo (in bianco) sul colore magenta del cuore e in colore azzurro sul fondo bianco. Il tutto è racchiuso in un cerchio disegnato da un filo sottile azzurro, alla base sulla lunghezza della circonferenza una stilizzazione del tricolore. Ai lati del cuore nella parte superiore la "mission": per un nuovo umanesimo; in basso su due righe il nome PARTITO VALORE UMANO con le iniziali volutamente in colore magenta per permettere la lettura dell'acronimo PVU. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per tutte le elezioni politiche, europee, ed amministrative. La Segreteria può autorizzarne la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni eventualmente non appartenenti al "PARTITO VALORE UMANO". La Segreteria potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali con l'aggiunta di possibili varianti.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONE SUI PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ DEL "PARTITO VALORE UMANO"

Il "PARTITO VALORE UMANO" nasce, come Associazione Politico Culturale, per volontà di numerose persone, di varie parti d'Italia e di diversa matrice sociale ed esperienza politica, che ritrovandosi e discutendo, hanno preso atto della impossibilità che gli attuali partiti, essendone i principali responsabili, vogliano e possano affrontare le gravi questioni che attanagliano il presente ed il futuro del nostro paese. Il "PARTITO VALORE UMANO" parte da una propria iniziale elaborazione, di poter diventare strumento dei cittadini per cambiare la politica ed il paese; il "PARTITO VALORE UMANO" lavorerà per favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia diretta e dal basso, e sarà ben lieto di collaborare con i soggetti politici e sociali che perseguano i suoi stessi obiettivi, che siano dotati di regole interne democratiche, di un bilancio trasparente (depositato in tribunale), che dicano quello che fanno e facciano quello che dicono, che non partecipino al teatrino della politica ma operino tenendo sempre al centro il bene comune. Il "PARTITO VALORE UMANO" sarà loro alleato nella società e nelle prove elettorali. Inoltre vorrà concorrere, contribuire, promuovere ed attivare forme di democrazia e di politica dal basso – strutture di formazione delle classi dirigenti – iniziative di nomina popolare (nomination) dei candidati alle cariche elettive – progetti,

programmi, attività a larga e qualificata partecipazione (dalla ideazione all'attuazione) – strumenti di comunicazione innovativa, interattiva – campagne di opinione su problemi d'interesse generale e locale – presenze diffuse nelle consultazioni elettorali attraverso proprie liste o propri candidati o con il sostegno di candidati portatori di idee e progetti affini. I cardini dell'ispirazione di matrice cristiana, laico-riformista, si identificano con centralità vecchie e nuove che hanno come fulcro la persona, il cittadino, ossia la civiltà stessa dell'uomo. Una Umanità più che mai inquieta e disorientata che esprime una eccezionale domanda di libertà, di giustizia, di progresso civile, di democrazia sostanziale, valori oggi seriamente minacciati da totalitarismi finanziari e tecnologici dominanti, che danno luogo a democrazie virtuali senza popolo, a sviluppo senza lavoro, a Stati senza sovranità, a Nazioni senza ricchezza, ad eserciti di milioni di poveri senza il minimo vitale, a dittature di un capitalismo insolente senz'anima. Il "PARTITO VALORE UMANO" trae dalle fonti del pensiero contemporaneo la linfa per la propria azione, assumendo l'importanza decisiva che rivestono la conoscenza (informazione, formazione e scienza) per la democrazia, l'innovazione nella tradizione per il progresso civile, l'ambiente in quanto habitat vitale (punti di equilibrio misurabili tra esigenze umane, economia e risorse naturali), l'età senza steccati e barriere generazionali su cui attestare lo Stato sociale (Welfare Community), lo Stato di diritto fondato sulla par condicio tra cittadino e potere, su leggi giuste prima ancora che valide (poche, semplici, chiare), lo Stato leggero con una burocrazia snella senza enti superflui, con governi agili e con parlamenti esili e rappresentativi. Per il "PARTITO VALORE UMANO" la conoscenza, innovazione, ambiente, Stato comunità, Stato di diritto, Stato leggero rappresentano la materia prima per contrastare e limitare l'oppressione dello Stato burocrate.

ARTICOLO 4

ADESIONE AL "PARTITO VALORE UMANO"

Il numero degli Associati è illimitato. L'adesione al "PARTITO VALORE UMANO" libera. Possono aderire al "PARTITO VALORE UMANO", conseguendo la qualifica di Associato, tutti le persone, non iscritte ad altri partiti, che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettarne lo Statuto ed il Codice di Comportamento. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso la domanda d'iscrizione presentata dall'aspirante aderente agli organi competenti e certificata dalla tessera di iscrizione. Per iscriversi al "PARTITO VALORE UMANO" è sufficiente presentare richiesta alla struttura territoriale di competenza o sul sito web o direttamente alla sede nazionale.

Il Coordinatore Regionale, d'intesa con il Coordinatore Nazionale, ha la facoltà – entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo della richiesta di adesione – di sospendere una richiesta di iscrizione, sottoponendola con adeguate motivazioni al competente Collegio dei Garanti, che dovrà motivare l'eventuale diniego all'adesione. Rispetto alle decisioni del Collegio dei Garanti, è consentito il ricorso da parte di qualsiasi persona già iscritta al "PARTITO VALORE UMANO".

L'Associato ha diritto-dovere di partecipare all'attività del "PARTITO VALORE UMANO" manifestando liberamente la propria opinione e la

propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo Statuto, per determinare la linea politica, le scelte organizzative e per le elezioni degli organi.

Gli incarichi e le funzioni svolte dagli Associati e dai componenti della Segreteria e del Coordinamento Nazionale nell'ambito del "PARTITO VALORE UMANO" sono espletati in spirito di servizio e, pertanto, gratuitamente, salva diversa delibera della Segreteria o del Coordinamento Nazionale. Il rimborso di eventuali spese deve essere autorizzato dal Coordinatore Nazionale o dalla Segreteria.

Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissata dalla Segreteria, sentito il Coordinamento Nazionale; a ciascun associato sarà rilasciata una tessera.

Ogni aderente al "PARTITO VALORE UMANO" è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il primo ottobre ed il 31 dicembre, salvo diversa disposizione della Segreteria.

Decorso tale termine, gli Associati non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del "PARTITO VALORE UMANO", decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta. - Hanno diritto di voto solo gli iscritti.

ARTICOLO 5

— DOVERI DEGLI ASSOCIATI - NORME DI GARANZIA E SANZIONI —

Il comportamento degli Associati deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. In particolare gli associati si impegnano al rispetto dei principi deontologici della rispettiva professione e/o a quelli eventualmente stabiliti dal Codice di comportamento. Le deliberazioni adottate obbligano e impegnano tutti gli iscritti al "PARTITO VALORE UMANO" anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la possibilità in assemblee o incontri interni di poter continuare a sostenere la propria posizione su scelte diverse.

Resta salva la facoltà di recesso di cui al presente articolo.

La qualifica di Associato si perde, oltre che per recesso, per espulsione, per perdita dei requisiti, o per decesso.

L'Associato che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori del "PARTITO VALORE UMANO", può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: —

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto;
- c) rimozione dagli incarichi interni al "PARTITO VALORE UMANO" ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione del "PARTITO VALORE UMANO";
- d) espulsione.

L'espulsione è pronunciata dal Collegio dei Garanti per gravi motivi e/o gravi infrazioni dello Statuto o per morosità, e viene notificata a mezzo fonogramma o lettera o fax o email o via Internet sul sito ufficiale del "PARTITO VALORE UMANO".

L'espulsione ha effetto dal momento della delibera del provvedimento. —

Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti: _____

- propaganda e/o candidatura in liste in competizione con quella del "PARTITO VALORE UMANO" o quella sostenuta dal "PARTITO VALORE UMANO"; _____

- condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione; _____

- indegnità o ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del "PARTITO VALORE UMANO" o ne compromettano la sua immagine politica; _____

- grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'Associato abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate. _____

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Associato del "PARTITO VALORE UMANO" e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi. _____

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del "PARTITO VALORE UMANO" si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale. _____

Gli Associati eletti alle cariche rappresentative pubbliche che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal "PARTITO VALORE UMANO", sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Collegio dei Garanti, non appena acquisita ufficialmente l'informazione. _____

Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono di competenza del Collegio dei Garanti. _____

Nel caso in cui un Associato espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente da tale carica. _____

Avverso il provvedimento sanzionatorio potrà essere proposto entro 10 (dieci) giorni ricorso al Presidente. Il ricorso del sanzionato non potrà essere esaminato dagli stessi componenti del Collegio di Garanzia e quindi il Presidente – qualora non sia ancora decaduto il Collegio - procede al suo rinnovo con le modalità previste dal presente Statuto. _____

Il Collegio dei Garanti, nel mese precedente a quello previsto per l'inizio del tesseramento per l'anno successivo o un mese prima dell'avvio delle assemblee congressuali, procede a stilare l'anagrafe degli iscritti. _____

Se le deliberazioni sanzionatorie del Collegio dei Garanti non riguardano un individuo, bensì diverse persone appartenenti ad una medesima struttura territoriale, il Coordinamento Nazionale è obbligato ad intervenire assumendo i provvedimenti necessari sino al Commissariamento. Il Coordinamento Nazionale, su indicazione del Collegio dei Garanti, adotta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare. _____

Articolo 6

Controllo sui Membri del "PARTITO VALORE UMANO"

La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto al "PARTITO VALORE UMANO" e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Collegio di Garanzia che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, deliberando a

maggioranza.

Ogni Organo del "PARTITO VALORE UMANO" è tenuto a vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Codice di comportamento da parte degli Associati e sul loro comportamento politico. Il comportamento di un Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al "PARTITO VALORE UMANO" può essere segnalato da qualunque iscritto al Collegio di Garanzia. L'Organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione dell'interessato, prima di deliberare in merito.

ARTICOLO 7

DURATA - SCIOGLIMENTO

La durata del "PARTITO VALORE UMANO" è a tempo indeterminato. Potrà tuttavia essere sciolto in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Nazionale Straordinaria a sensi dell'art. 21 C.C..

La decisione di scioglimento del "PARTITO VALORE UMANO" spetta all'Assemblea Nazionale Straordinaria. La delibera relativa necessita della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo previsto dalla legge.

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari, e le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

ARTICOLO 8

FONDI

Il "PARTITO VALORE UMANO" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Organizzazione territoriale costituisce il patrimonio del "PARTITO VALORE UMANO", che è unico ed indivisibile.

Il "PARTITO VALORE UMANO" garantisce l'impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Organizzazione locale nel rispettivo territorio.

Il "PARTITO VALORE UMANO" dispone dei seguenti fondi:

- quote d'iscrizione (tesseramento);
- contributi liberi ed erogazioni degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente;
- contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni nazionali o internazionali, i Paesi stranieri e con ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, erogati per l'attività svolta dal "PARTITO VALORE UMANO" per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- investimenti mobiliari e immobiliari;
- interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- l'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni;

- beni, immobili, beni registrati mobili e beni mobili di proprietà del "PARTITO VALORE UMANO", ovunque si trovino, acquistati direttamente dal "PARTITO VALORE UMANO", dalle sue organizzazioni territoriali locali, o comunque pervenuti;

- dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;

- ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

Queste risorse costituiscono un fondo comune che il "PARTITO VALORE UMANO" utilizza ai propri fini e che può altresì servire a sostenere le organizzazioni territoriali locali.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dal "PARTITO VALORE UMANO" e ad essa intestati. I beni mobili di proprietà degli iscritti o dei terzi possono essere dati in comodato al "PARTITO VALORE UMANO" stesso. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede del "PARTITO VALORE UMANO" (o in altre eventuali sedi da indicare) sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede del "PARTITO VALORE UMANO", e può essere consultato dagli Associati.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Segreteria, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie del "PARTITO VALORE UMANO".

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla Segreteria, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie del "PARTITO VALORE UMANO".

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio del "PARTITO VALORE UMANO".

Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento del "PARTITO VALORE UMANO".

Le spese del "PARTITO VALORE UMANO" sono le seguenti:

- spese generali;

- spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;

- spese per campagne elettorali;

- investimenti;

- sovvenzioni a sostegno di altri movimenti aventi finalità analoghe;

- ogni altra spesa inerente le finalità del "PARTITO VALORE UMANO", comprese le spese delle organizzazioni territoriali locali.

Le quote e i contributi sociali riscossi dal "PARTITO VALORE UMANO" a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti né per atto fra vivi che né eredità, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

I fondi comuni rimangono indivisibili per tutta la durata del "PARTITO VALORE UMANO", e pertanto gli iscritti che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi medesimi.

Durante la vita del "PARTITO VALORE UMANO" non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 9

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Le assemblee territoriali (Comunale o Locale, Provinciale, Regionale), di cui fanno parte gli Associati della specifica realtà, devono eleggere un Coordinatore. Le assemblee che raggiungono i 50 (cinquanta) iscritti sono tenute a dotarsi di un Coordinamento per favorire la partecipazione, l'approfondimento delle tematiche e la continuità dell'attività politica.

Le assemblee territoriali elaborano la concreta applicazione delle linee politiche del "PARTITO VALORE UMANO", e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi del "PARTITO VALORE UMANO".

Gli Associati possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. La Segreteria, sentito il Coordinamento Nazionale, riconosce i Forum tematici ad ogni livello fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

Gli Organi Nazionali di cui all'art. 12 (dodici) non rispondono giuridicamente ed economicamente delle obbligazioni assunte dagli organi periferici dei diversi livelli. La struttura nazionale e quelle periferiche, singolarmente considerate, sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte dal legale rappresentante pro-tempore, sempre che siano state assunte previa deliberazione del rispettivo Organo direttivo, o dallo stesso ratificate, e non siano comunque in contrasto con gli scopi statutari, con i Regolamenti del "PARTITO VALORE UMANO", e con gli indirizzi degli organi competenti.

Il Coordinamento Nazionale, con apposita delibera, può decretare la fusione per incorporazione nel "PARTITO VALORE UMANO", di altri movimenti politici, liste, associazioni che intendano accorparsi con il "PARTITO VALORE UMANO", e che sostituiscono il loro Statuto con il presente, al momento del loro ingresso. Con delibera del Coordinamento Nazionale, che stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese ad ogni livello, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti, "PARTITO VALORE UMANO" può anche aderire ad organismi internazionali che hanno scopi e finalità simili, o stabilire intese con associazioni esterne che perseguono gli obiettivi del "PARTITO VALORE UMANO", della loro coscienza e della loro identità.

ARTICOLO 10

GLI ORGANI NAZIONALI

Sono organi del "PARTITO VALORE UMANO":

- l'Assemblea Nazionale;
- la Segreteria;
- il Coordinamento Nazionale;
- il Coordinatore Nazionale;
- il Tesoriere;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

La carica di Coordinatore Nazionale, di componente della Segreteria e del Coordinamento Nazionale, e quella di Presidente e di Tesoriere Nazionale sono gratuite, salvo il rimborso de eventuali spese sopportate nell'interesse del "PARTITO VALORE UMANO".

ARTICOLO 11

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo del "PARTITO VALORE UMANO", ed è costituita da tutti gli Associati. Può essere convocata per delegati ma, in questo caso, ha competenza solo su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i delegati sono eletti dalle assemblee delle organizzazioni territoriali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna organizzazione territoriale è definito, sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto, da apposito regolamento approvato dal Coordinamento Nazionale. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno ogni 3 (tre) anni su decisione della Segreteria, e deve essere finalizzata alla discussione politico-programmatica.

La mozione politica approvata è vincolante per gli organi del "PARTITO VALORE UMANO".

L'Assemblea Nazionale è convocata in via solo straordinaria su richiesta dei 2/3 (due terzi) del Coordinamento Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata ogni qualvolta la Segreteria o il Coordinamento Nazionale lo ritengano opportuno, o quando almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti ne faccia domanda al Coordinatore Nazionale per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 120 (centoventi) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. Essa delibera sullo scioglimento e conseguente liquidazione del "PARTITO VALORE UMANO" ai sensi dell'art. 21 C.C..

Ogni iscritto ha un voto. Non è valido il voto per delega, tranne nei casi previsti in cui l'Assemblea Nazionale sia convocata per delegati; ma anche in questo caso ogni intervenuto ha diritto ad esprimere solo il proprio voto. — Hanno diritto a votare solo coloro che alla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale risultino iscritti al "PARTITO VALORE UMANO", come risultante dall'Anagrafe degli Iscritti stilata dal Collegio dei Garanti. — Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea Nazionale. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si può procedere a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore Nazionale.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto.

I delegati sono eletti su base provinciale, fra gli Associati, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dalla Segreteria, garantendo un numero minimo di delegati per provincia.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve

essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento dell'Assemblea Nazionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono riportate in un verbale sottoscritto dal Coordinatore Nazionale e da un segretario che lo redige. Copia di esso sarà portata a conoscenza degli Associati, anche tramite pubblicazione sul sito web.

L'Assemblea Nazionale stabilisce inoltre democraticamente ed in pieno accordo con i Soci la linea politica e programmatica e le direttive dell'attività del "PARTITO VALORE UMANO", ed esamina le attività svolte dagli Organi ad essa assoggettati.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione su sito Internet ufficiale del "PARTITO VALORE UMANO", o affissione muraria o inserzione sulla stampa o annuncio radiotelevisivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. L'Assemblea Nazionale potrà essere convocata nella sede del "PARTITO VALORE UMANO", o in altra sede indicata sull'avviso di convocazione.

ARTICOLO 12

IL COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica per 2 (due) anni e può essere rieletto.

Il Coordinatore Nazionale rappresenta legalmente a tutti gli effetti il "PARTITO VALORE UMANO" di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento lo sostituisce il Presidente, o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità, il componente della Segreteria più anziano.

E' titolare del simbolo identificativo del "PARTITO VALORE UMANO", ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Coordinamento Nazionale, e può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all'utilizzo e alla cessione del simbolo.

Appena eletto, il Coordinatore Nazionale ha il compito di definire una proposta sulla composizione della Segreteria Nazionale e sulle diverse funzioni dei suoi componenti, che verrà discussa e sottoposta al voto dell'Assemblea Nazionale congressuale prima del termine dei propri lavori.

Il Coordinatore Nazionale propone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale la figura del Tesoriere, che deve essere un Associato del "PARTITO VALORE UMANO" ed avere le caratteristiche, la competenza, l'affidabilità necessarie e la possibilità di operare in stretto contatto con il Coordinatore Nazionale stesso.

Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Coordinatore Nazionale, il membro più anziano della Segreteria ne assume pro tempore le sue mansioni sino alla prima riunione dell'Assemblea Nazionale, che deve procedere alla elezione del nuovo Coordinatore Nazionale. Egli dura in carica sino all'Assemblea Nazionale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il Coordinatore Nazionale ha il potere di convocare la Segreteria, e d'intesa con essa, il Coordinamento Nazionale e l'Assemblea Nazionale.

Durante le votazioni, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore Nazionale.

La carica di Coordinatore Nazionale non è cumulabile con alcuna altra carica interna al "PARTITO VALORE UMANO".

Al Coordinatore Nazionale, come a tutti gli altri dirigenti nazionali del "PARTITO VALORE UMANO" può essere tolta la fiducia dalla maggioranza qualificata del Coordinamento Nazionale, tramite mozione contenente le motivazioni. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dal Presidente, che avvia immediatamente il procedimento di convocazione dell'Assemblea Nazionale, la quale ha il massimo potere decisionale.

Il Coordinatore Nazionale attua le deliberazioni del Coordinamento Nazionale. Egli può partecipare ai lavori dei Coordinamenti a qualsiasi livello territoriale con diritto di parola.

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE

L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente.

Il Presidente dura in carica per 2 (due) anni e può essere rieletto. In caso di dimissione, impedimento e di decesso, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano del Coordinamento Nazionale, sino alla prima convocazione dell'Assemblea Nazionale che procede alla nomina del successore.

La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche interne al "PARTITO VALORE UMANO".

Il Presidente è il massimo organo di garanzia del "PARTITO VALORE UMANO", e presiede le riunioni del Collegio dei Garanti, ne cura le convocazioni, e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

Egli vigila sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico dei Coordinamenti territoriali del "PARTITO VALORE UMANO". Ogni iscritto può fare appello alle funzioni del Presidente ogni qualvolta ravvisi in altri componenti del "PARTITO VALORE UMANO" atteggiamenti e pratiche lesive dei suoi valori morali, etici e politici.

Il Presidente fa parte di diritto della Segreteria del "PARTITO VALORE UMANO".

Le Assemblee Nazionali sono presiedute dal Presidente.

ARTICOLO 14

LA SEGRETERIA

La Segreteria collabora con il Coordinatore Nazionale nell'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea e del Coordinamento Nazionale. A essa inoltre competono le decisioni e le scelte politiche contingenti necessarie a esprimere in tempi brevi le posizioni del "PARTITO VALORE UMANO". Essa è costituita da un massimo di 11 (undici) componenti, compreso il Coordinatore Nazionale ed il Presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale. — La Segreteria dura in carica per 2 (due) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Le persone componenti la Segreteria devono essere titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizzativa, individuati dal Coordinatore Nazionale.

La cessazione dell'appartenenza al "PARTITO VALORE UMANO" comporterà l'automatica decadenza dalla carica di membro della Segreteria. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni

per 3 (tre) volte, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti.

La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei Garanti.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri della Segreteria comportano la convocazione automatica dell'Assemblea Nazionale; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, saranno dimezzati.

I poteri e le competenze della Segreteria vengono, per questo periodo, assunte dal Coordinatore Nazionale; per impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità a ricoprire la carica, dal componente della Segreteria più anziano. Sino alla nomina della nuova Segreteria non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

La carica di componente della Segreteria è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Garanti, eccezione fatta per il Presidente.

La Segreteria si riunisce di regola ogni mese, su convocazione del Coordinatore Nazionale; potrà riunirsi in via straordinaria ogni volta che il Coordinatore Nazionale lo riterrà opportuno o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti o il Tesoriere Nazionale per motivi strettamente inerenti il suo ufficio.

Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore Nazionale; in sua assenza, dal Presidente, o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità, dal componente della Segreteria più anziano.

La convocazione della Segreteria, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, mediante SMS, lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale, almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita, o almeno 3 (tre) giorni prima della seduta in caso di urgenza.

Per la validità delle riunioni della Segreteria, che possono svolgersi anche tramite collegamento in video conferenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore Nazionale.

Con apposita decisione, per la trattazione di argomenti specifici, la Segreteria può estendere la partecipazione senza diritto di voto alle sue riunioni od alle riunioni del Coordinamento Nazionale, ad altre persone. Nei lavori della Segreteria, le votazioni si fanno di norma per alzata di mano.

Di ogni riunione verrà redatto un verbale che sarà firmato dal Coordinatore Nazionale e da almeno un altro componente della Segreteria.

La Segreteria, inoltre, ha le seguenti funzioni:

- diffonde le pubblicazioni del "PARTITO VALORE UMANO";
- promuove la collaborazione con istituzioni scientifiche e centri di ricerca;
- redige e sottopone all'approvazione del Coordinamento Nazionale, il Codice di comportamento ed un eventuale regolamento;
- stabilisce, su proposta del Tesoriere Nazionale, l'importo delle quote di adesione (tesseramento) e ne stabilisce le modalità di versamento;
- fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali;
- nomina, su proposta del Coordinatore Nazionale, il Portavoce;

- nomina, su proposta del Coordinatore Nazionale, il Capo Ufficio Stampa/Responsabile della Comunicazione;

• in occasione delle elezioni nomina, su proposta del Coordinatore Nazionale, il Mandatario Committente Responsabile della Propaganda Elettorale per quanto espressamente previsto dalla Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni.

La Segreteria, su richiesta del Coordinatore Nazionale o del Coordinamento Nazionale, può sciogliere l'organizzazione territoriale che, a giudizio dei Garanti, operi in palese contrasto con la linea politica stabilita dall'Assemblea Nazionale del "PARTITO VALORE UMANO", sostituendolo con un Commissario che ne assume le funzioni sino allo svolgimento di una nuova Assemblea dell'organizzazione territoriale stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza qualificata dei membri della Segreteria. L'Assemblea dell'organizzazione territoriale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dalla Segreteria.

ARTICOLO 15

IL COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale è composto dalla Segreteria e dai Coordinatori Regionali, eletti nelle rispettive Assemblee degli iscritti. Esso è l'organismo di direzione politica del "PARTITO VALORE UMANO", secondo le linee definite dall'Assemblea Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno ed è convocato e presieduto dal Coordinatore Nazionale.

Al Coordinamento Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento.

Individua, su proposta del Coordinatore Nazionale, i rappresentanti del "PARTITO VALORE UMANO" da nominare in seno ad Enti od Organismi nazionali ed internazionali.

La cessazione dell'appartenenza al "PARTITO VALORE UMANO" comporterà l'automatica decadenza dalla carica di membro del Coordinamento Nazionale. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per 3 (tre) volte, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti. In questi casi, udite le proposte del Coordinamento Regionale delegante, il nuovo componente può essere cooptato a maggioranza semplice.

La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei Garanti.

Il Coordinamento Nazionale propone alla Segreteria le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli altri organi periferici e delle realtà locali costituite in Coordinamenti Regionali, Provinciali, Comunali o Locali.

Valuta e discute criteri delle candidature nelle liste o nelle coalizioni di cui il "PARTITO VALORE UMANO" fa parte.

Delibera su tutte le questioni che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi.

Le posizioni politiche qualificanti sono sottoposte al parere degli iscritti via e-mail o sondaggio web, come strumento per temperare e verificare continuamente la delega attribuita dall'Assemblea al Coordinamento

Nazionale.

ARTICOLO 16

IL TESORIERE NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale provvede alla nomina del Tesoriere Nazionale, su proposta del Coordinatore Nazionale.

Il Tesoriere dura in carica per 2 (due) anni e può essere rieletto. Esso scade contemporaneamente al Coordinatore Nazionale e alla Segreteria; in caso di cessazione per motivo diverso dalla scadenza, il Tesoriere Nazionale decade con la nomina del successore.

La carica di Tesoriere Nazionale è incompatibile con quella di Coordinatore Nazionale, di Presidente e di componente del Collegio dei Garanti.

Il Tesoriere Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa e contabile del "PARTITO VALORE UMANO"; è tenuto a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento; è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa del "PARTITO VALORE UMANO"; tiene i libri contabili; utilizza e gestisce le entrate e, sentito il parere del Coordinamento Nazionale, predispone annualmente, ai sensi della Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n. 460 del 4 dicembre 1997, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che sono approvati dal Coordinamento Nazionale, e adempie a tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia e al presente Statuto.

Il Tesoriere Nazionale gestisce i flussi finanziari del «PARTITO VALORE UMANO» nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Coordinamento Nazionale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa; assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi del "PARTITO VALORE UMANO" con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il Tesoriere Nazionale ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

Il Tesoriere Nazionale ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Coordinamento Nazionale, di sottoscrivere mandati di pagamento, di incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento del "PARTITO VALORE UMANO", ed ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Tesoriere Nazionale presenta, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sull'andamento economico-finanziario dell'esercizio sociale che si chiude il 31 dicembre di ogni anno da sottoporre alla Coordinamento Nazionale per l'approvazione da parte dello stesso entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Il Tesoriere Nazionale redige, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del "PARTITO VALORE UMANO". Il Coordinamento Nazionale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Tesoriere Nazionale alla sua pubblicazione secondo la legge.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive della Segreteria. Per gravi e comprovati motivi, la Segreteria potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il

bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Nel corso dell'anno, la Segreteria potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.

Il Tesoriere Nazionale può, in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del "PARTITO VALORE UMANO". Quando l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Coordinamento Nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, mentre il Collegio dei Garanti può attivare, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari.

Il Coordinamento Nazionale emanerà, su proposta del Tesoriere, un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello centrale e periferico.

Il Tesoriere Nazionale può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il Tesoriere Nazionale può affidare procure e deleghe; è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge al "PARTITO VALORE UMANO". Il Tesoriere Nazionale può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di natura economica, tra cui l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fidejussioni, sul territorio dell'Unione Europea.

Il Tesoriere Nazionale rilascerà apposita delega ai Tesorieri dei vari organi territoriali, per l'espletamento di tutte le funzioni necessarie all'ordinaria amministrazione economica delle strutture locali, in modo omogeneo rispetto a quella nazionale.

Per motivi strettamente inerenti il suo ufficio può chiedere la convocazione dell'Assemblea Nazionale, del Coordinamento Nazionale e della Segreteria, secondo le modalità previste dallo Statuto. L'eventuale cessazione dell'appartenenza al "PARTITO VALORE UMANO", comporterà l'automatica decadenza dalla carica di Tesoriere Nazionale.

ARTICOLO 17

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da 4 (quattro) membri, oltre il Presidente, estratti a sorte dal Presidente stesso e dal componente più anziano della Segreteria, da un elenco di persone resesi disponibili in occasione dell'Assemblea congressuale. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio il Coordinamento Nazionale provvederà al reintegro. I 4 (quattro) membri durano in carica 6 mesi.

Il Collegio è presieduto dal Presidente del "PARTITO VALORE UMANO". — Il Collegio dei Garanti, sentita la parte interessata e, quando opportuno, l'organo territoriale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti.

In caso di ricorso, il Collegio dei Garanti, nuovamente composto in base alle disposizioni del presente Statuto, ricostruisce i fatti, e valuta la legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la revoca. —

La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno del "PARTITO VALORE UMANO" a qualunque livello, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa, fatta eccezione per il Presidente. —

Il Collegio dei Garanti può dotarsi di un regolamento funzionale, approvato dall'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 18

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I 3 (tre) Revisori Contabili sono estratti a sorte dal Presidente e dal componente più anziano della Segreteria, da un elenco di persone resesi disponibili in occasione dell'Assemblea congressuale. Il loro mandato scade ogni 6 (sei) mesi. Essi controllano l'amministrazione economica e garantiscono la correttezza delle procedure di bilancio nazionale e territoriale. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio si provvederà al reintegro come previsto dal presente articolo. Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.

ARTICOLO 19

COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli iscritti ovvero tra gli iscritti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. — Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Venezia, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto. —

ARTICOLO 20

I GRUPPI PARLAMENTARI

I parlamentari espressi dal "PARTITO VALORE UMANO", si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Coordinatore Nazionale, e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Coordinamento Nazionale e dalla Segreteria. L'adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Coordinamento Nazionale, con il quale andrà altresì concordata l'adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste del "PARTITO VALORE UMANO", qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. Le spese per la campagna elettorale del "PARTITO VALORE UMANO" sono decise tenendo conto di un'equa utilizzazione all'interno della struttura.

ARTICOLO 21

LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Ciascun Coordinamento locale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative. Le liste dei candidati alle elezioni amministrative devono essere sottoposte all'approvazione a maggioranza semplice delle rispettive assemblee territoriali. La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento. Per le elezioni politiche, qualora il sistema di voto vigente al momento della competizione elettorale non preveda voti di preferenza, la collocazione in lista viene decisa attraverso il

sistema delle elezioni primarie. Potranno votare tutti i cittadini elettori non iscritti ad altri partiti e che dichiarino di essere potenziali elettori del "PARTITO VALORE UMANO". Per le elezioni europee, la lista dei candidati sarà decisa da apposite assemblee degli iscritti ai Coordinamenti Regionali delle rispettive circoscrizioni.

ARTICOLO 22

I GRUPPI CONSILIARI

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal "PARTITO VALORE UMANO" si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Coordinatore Regionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali, al Coordinatore Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, al Coordinatore locale per i 18 Consiglieri Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Coordinamento Nazionale e della Segreteria. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata il Coordinatore al competente livello territoriale, secondo i criteri qui enunciati, con il quale andrà altresì concordata l'adesione degli eletti nelle liste del "PARTITO VALORE UMANO" ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

ARTICOLO 23

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Gli eletti nelle istituzioni, se non già facenti parte degli organismi direttivi, sono invitati senza diritto di voto alle riunioni dei rispettivi Coordinamenti territoriali. Ogni organo territoriale (Coordinamento e Assemblea Comunale, Locale, Provinciale, Regionale) deve essere convocato nel caso in cui almeno 1/5 (un quinto) dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta, fatti salvi i casi specificamente previsti dallo Statuto. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% (cinquanta per cento) da persone dello stesso genere. Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. La Segreteria, sentito il Coordinamento Nazionale, decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere. Il "PARTITO VALORE UMANO" riconosce a tutti i livelli l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte da parte di tutti gli Associati. Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

ARTICOLO 24

ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente il Tesoriere Nazionale presenta al Coordinamento Nazionale una relazione sull'andamento della gestione. Copia di tale relazione deve essere pubblicamente accessibile, tramite pubblicazione sul sito del "PARTITO VALORE UMANO", mentre copia del bilancio viene depositata in Tribunale, alla stregua di quanto il "PARTITO VALORE UMANO" propone che tutti i partiti debbano fare.

ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI GENERALI E MODIFICHE STATUTARIE

Scritti e sottoscritti, Atto Costitutivo, Statuto, Elenco degli iscritti, il Coordinatore Nazionale od un altro iscritto si assume l'incarico di conservarli presso la sede legale. L'esecuzione delle norme del presente Statuto sarà stabilita da un regolamento da approvarsi dal Coordinamento Nazionale; le sue modifiche sono di competenza dell'Assemblea Nazionale. L'Assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza semplice dei votanti.

ARTICOLO 26

NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché altre disposizioni di legge. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Assemblea Nazionale corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, e introduce disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Il Coordinamento Nazionale è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

NORME TRANSITORIE

1° Norma Transitoria:

I Regimi d'Incompatibilità, l'Ineleggibilità così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di Socio, saranno normate da apposito regolamento. Il Coordinamento Nazionale approverà i regolamenti proposti nella prima seduta utile e in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla predisposizione degli stessi

2° Norma Transitoria:

Fino alla prima Assemblea Nazionale Ordinaria, convocata per iscritti, a seguito del primo tesseramento, la Segreteria avrà facoltà di nominare o di integrare, in linea con quanto previsto dal vigente Statuto, tutti gli Organi del "PARTITO VALORE UMANO", a qualsiasi livello.

3° Norma Transitoria:

Si conviene che restano in vigore tutti gli attuali Organi del «PARTITO VALORE UMANO», a qualsiasi livello, fino all'individuazione dei nominativi da eleggere alle cariche secondo le modalità previste dal vigente Statuto, e comunque non oltre la scadenza naturale del primo mandato triennale, così come stabilito dall'Atto Costitutivo. Il presente Statuto del "PARTITO VALORE UMANO", e viene letto, approvato e sottoscritto dagli Associati che ne hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.
